

Articoli correlati:

1. Quesito della Presidenza del Consiglio – Dipartimento Politiche Comunitarie
2. Il quesito (del COA di Piacenza) si riferisce ad un giudice onorario di Tribunale (G.O.T.), il quale, avendo esercitato tale funzione per sei anni, e rilevando l'impossibilità di svolgere tale funzione per i quindici anni richiesti dalla legge professionale ai fini dell'iscrizione di diritto, chiede di essere comunque iscritto nell'albo degli avvocati.
3. Quesiti dei C.O.A. di Modena, Acqui Terme e Pordenone

Il COA di Parma ha richiesto un parere in merito alla possibilità di valutare, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, lo svolgimento delle funzioni di consigliere distrettuale di disciplina, tanto ai fini di un eventuale esonero dall'assolvimento dell'obbligo, quanto al fine della maturazione di crediti formativi.

Posted: 06 Nov 2016 01:00 AM PDT

La Commissione ha richiesto parere preventivo alla Commissione Formazione, al quale integralmente si conforma. La risposta è pertanto resa nei termini seguenti.

Le cause di esonero dall'obbligo formativo sono espressamente individuate nell'art. 15 del Regolamento n. 6/2014 che per quanto riguarda quelle connesse all'esercizio di una funzione, si limita a riprendere il dettato legislativo di cui all'art. 11 comma 2 L. 247/2012 e dunque a individuare i componenti di organi con funzioni legislative e quelli del Parlamento europeo, i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

Non sono previsti esoneri per coloro che svolgono funzioni anche istituzionali come i componenti il C.N.F., i componenti i C.O.A., od i componenti i C.D.D., né è individuabile una possibile estensione basata su criteri di interpretazione analogica.

Deve dunque escludersi che la carica di componente il Consiglio Distrettuale di Disciplina comporti l'esonero dagli obblighi di formazione continua.

Se invece non si considera la funzione in sé e per sé bensì l'attività svolta a causa della funzione, è possibile valutare tale attività sotto il profilo dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

Il principio della libertà di formazione che informa il regolamento 6/2014 legittima appieno questo passaggio e la norma di riferimento, per il caso di cui al quesito, si rinviene nell'art. 13 lett. d), per cui l'attività svolta dal Consigliere distrettuale di Disciplina si inquadra nella fattispecie di partecipazione ad una commissione consiliare avente carattere distrettuale.

Al fine della quantificazione dei crediti formativi da attribuirsi, vale conseguentemente l'indicazione di cui all'art. 20 comma 3 lett. d) che fissa il limite massimo annuo in 10 crediti formativi per la partecipazione a commissioni consiliari.

Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 16 marzo 2016, n. 36

Quesito n. 133, COA di Parma

Articoli correlati:

1. Sospensione volontaria dall'albo: durata minima e massima, incompatibilità professionale e obbligo di formazione permanente
2. Il Consiglio dell'Ordine di Bologna chiede se l'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente costituisca condizione per il mantenimento dell'iscrizione dell'avvocato negli elenchi dei difensori d'ufficio e degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
3. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze chiede di sapere se il possesso dell'attestato di formazione continua previsto dall'art. 25, comma 7, del Regolamento CNF n. 6/2014, integri requisito necessario per chiedere e mantenere l'iscrizione nell'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato previsto dall'art. 81 del DPR n. 115/12.